

Direzione Sanità  
Direzione Operativa Sanità  
Unità Sanitaria Territoriale Verona  
Il Responsabile

Spett.  
Navigazione Lago d'Iseo srl  
Via Nazionale 16  
24062 Costa Volpino (BG)  
PEC:  
**info@pec.navigazione lagoiseo.it**

**OGGETTO:** Proposta di contratto per prestazioni sanitarie

Gentile Cliente,

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. formula la seguente proposta contrattuale, alle condizioni che qui di seguito si riportano integralmente.

***“CONVENZIONE  
PER PRESTAZIONI SANITARIE”***

***TRA***

**RETE FERROVIARIA ITALIANA** Società per Azioni - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies Cod. Civ. e del D. Lgs. n. 112/2015, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa 1, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma con il codice fiscale 01585570581 e Partita IVA 01008081000, in persona della Dott.ssa Sara Salis nata a Sassari (SS) il 19/09/1985, domiciliata per la carica in Roma, Piazza della Croce Rossa 1, in qualità di Responsabile di RFI - Direzione Sanità, in virtù di poteri conferitigli con procura a rogito del Notaio 26232 Rep. n. 88725 del 01/01/2025 (di seguito anche: RFI- Direzione Sanità)

**E**

Navigazione Lago d'Iseo srl costituita ai sensi del diritto italiano con sede legale in via Nazionale n. 16, 24062 - Costa Volpino (BG), Partita IVA 03000970164, Codice Fiscale 03000970164, in persona del dott. Paolo Bertazzoli in qualità di Legale Rappresentante e Presidente del C.d.A, in virtù dei poteri conferitigli (di seguito anche: la “Società”)

di seguito congiuntamente identificate anche come “Parti”

**Premesso che:**

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane  
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di  
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del  
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Cap. Soc. euro 31.536.472.466,00 Iscritta al Registro delle Imprese di Roma  
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300





La Legge n. 833/1978 - *Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale* - all'art. 6, comma 1, lett. z) riserva alla competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti *“i servizi sanitari istituiti per i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché i servizi dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente”*.

Il D.P.R. n. 753/1980 - *Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto* - all'art. 9, comma 2 stabilisce che *“per il personale delle Ferrovie dello Stato, l'accertamento delle idoneità ed il conseguimento di abilitazioni a determinate mansioni sono disciplinati dalle norme in materia”*.

La Legge n. 210/1985, all'art. 24, sesto comma prevede che: *“Fino alla riforma del Ministero dei Trasporti, nel cui quadro troverà adeguata sistemazione, il servizio sanitario, già appartenente all'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato continua ad esercitare il controllo sul personale e sull'ambiente di lavoro conformemente al disposto dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833”*.

Il D. Lgs. n. 112/1998 - *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59* - all'art. 112, comma 1, mantiene in capo alle Ferrovie dello Stato - divenuta SpA dal 1992 - le funzioni e i compiti amministrativi concernenti le competenze sanitarie.

Il D. Lgs. n. 229/1999 - *Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale* - all'art. 1 specificatamente ribadisce quanto attestato nel D. Lgs. n. 112/1998 all'art. 112, cioè che *la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il S.S.N., quale complesso delle funzioni delle attività assistenziali dei Servizi Sanitari Regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito dei conferimenti previsti dal D. Lgs. 112/1998, nonché delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto*.

Il D.M. n. 88/1999 - *Regolamento recante norme concernenti l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 4 DPR 753/80* - Allegato A, Parte Prima, all'art. 6 *“Competenza ad effettuare le visite e ad adottare i provvedimenti di inidoneità”* prevede che: *“Le visite di cui ai precedenti articoli 2 e 3 vanno eseguite prioritariamente a cura della Direzione Sanità delle Ferrovie dello Stato e delle sue dipendenze periferiche. All'occorrenza e qualora tecnicamente possibile, le visite medesime possono essere effettuate a cura del Servizio sanitario nazionale”*; e nell'Allegato A, Parte Seconda, indica le *“Qualifiche”* del personale per le quali sono previste le visite di idoneità.



La normativa inerente la navigazione interna ribadisce la competenza di Direzione Sanità in materia di certificazione idoneativa del personale interessato (D.P.R. 19 gennaio 1957, n. 332 *“Norme relative agli accertamenti sanitari per l'iscrizione nelle matricole del personale navigante della navigazione interna e per il conseguimento dei rispettivi titoli professionali”*; DPR 18 dicembre 1999, n. 545 *“Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 96/50/CE relativa all'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità, nel settore della navigazione interna”*).

Il D.M. n. 138/T del 31.10.2000 che rilascia a Ferrovie dello Stato (oggi RFI S.p.A.) la concessione per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale attribuisce espressamente al concessionario (art. 2, comma 1, lett. f) *“lo svolgimento delle attività di natura sanitaria affidate dalla vigente normativa”*.

Il D. Lgs. n. 247/2010 *sulla certificazione dei macchinisti addetti alla guida dei locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità* all'art. 10 lett. b) prevede il rilascio di certificazione comprovante l'idoneità fisica allo svolgimento di mansioni di guida del macchinista da parte degli *“uffici periferici della Direzione Sanità di Rete Ferroviaria Italiana.... o da struttura medico legale della Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente .... Con successivo decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sono individuati gli altri soggetti competenti ad effettuare gli accertamenti sanitari sulla base di criteri di indipendenza, competenza e imparzialità e gli eventuali ulteriori e più stringenti requisiti medici”*.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione del 16 maggio 2019 relativo alla *specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE* stabilisce la specifica tecnica di interoperabilità (STI) relativa al sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario dell'Unione con le modifiche introdotte dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1693 della Commissione del 10 agosto 2023.

La nota ANSFISA U.0028455.09-12-2021 *“Certificazione medico-legale dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento di attività di sicurezza della circolazione ferroviaria”*, per i punti non ancora abrogati dal Decreto ANSFISA n.0000200.09-09-2025, chiarisce alcuni aspetti relativi al rilascio dei certificati medico-legali dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento di attività di sicurezza della circolazione ferroviaria, al fine di fornire una interpretazione univoca delle norme applicabili.

La competenza certificatoria specifica della Direzione Sanità in materia di valutazione medico-legale avente finalità idoneativa nell'ambito della medicina dei trasporti è altresì



ribadita nel Decreto Ministeriale n. 88 del 23/02/1999 “Regolamento ministeriale concernente l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica e psicoattitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.753”, nella regolamentazione ANSFISA inerente gli impianti fissi (Decreto dirigenziale n° 288 del 17 Settembre 2014 “Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico (capo servizio, macchinista, agente di stazione e di vettura)”; Decreto 19 dicembre 2024 "Norme regolamentari sull'esercizio pubblico di impianti a fune, ascensori, scale e marciapiedi mobili di competenza dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali e requisiti per il rilascio dell'Autorizzazione di sicurezza di cui all'art. 6 del decreto-legge n.121/2021"; Decreto verificatori 10 dicembre 2024 “Disposizioni per il riconoscimento dei soggetti terzi ed indipendenti di comprovata esperienza abilitati alle verifiche sui sistemi di trasporto ad impianti fissi in servizio pubblico di cui al decreto ANSFISA n.00185 del 28-11-2024), nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e s.m.i. e nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 settembre 2024, n. 133 “Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”.

RFI - Direzione Sanità si rende disponibile, attraverso le sue strutture sanitarie periferiche Unità Sanitarie Territoriali, e le strutture centrali di Direzione Sanità, per quanto di rispettiva competenza, ad effettuare visite mediche, valutazioni psicologiche ed accertamenti sanitari specialistico-strumentali in ambito di medicina legale e psicologia dei trasporti. Con specifico riferimento alle norme di settore, assicura inoltre lo svolgimento di visite mediche specialistiche ed accertamenti strumentali e di laboratorio in ambito di medicina del lavoro, connessi ai protocolli di sorveglianza sanitaria definiti dal Medico Competente nominato dal Datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nonché, ai sensi del D. Lgs. n. 271/1999, per i lavoratori marittimi, ivi compresi quelli correlati alla verifica dell'esclusione di alcol-dipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope e, ove concordato, eventuali indagini di igiene industriale per il monitoraggio degli ambienti di lavoro oltre che di igiene generale su alimenti ed acque destinate al consumo umano

RFI-Direzione Sanità per le attività di medicina del lavoro si avvale di medici dotati dei titoli e dei requisiti formativi e professionali previsti dalla normativa di riferimento per



svolgere i compiti e le funzioni del Medico Competente di cui al D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. e al D.Lgs. n. 271/1999 s.m.i.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

### **ARTICOLO 1 – PREMESSE E ALLEGATI**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Sono allegati alla presente Convenzione, per farne parte integrante e sostanziale, l'allegato n.1 Listino/Listino aggiornato alla data di stipula della presente

Tale Listino viene aggiornato all'occorrenza ed inviato via PEC dal Responsabile contrattuale di Direzione Sanità al Referente contrattuale di Navigazione Lago d'Iseo srl.

### **ARTICOLO 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

L'accordo ha ad oggetto le prestazioni di cui all'allegato n. 1 "Listino Aggiornato".

In particolare, le attività riguardano lo svolgimento dei seguenti servizi:

- a) le prestazioni medico-legali e psicologiche, previste dalla normativa vigente, che rientrano nella competenza istituzionale di RFI-Direzione Sanità (relativamente alle attività ferroviarie di sicurezza e non in ottemperanza alle specifiche norme di settore pro-tempore vigenti; norme pro-tempore vigenti di regolamentazione del trasporto pubblico su gomma, impianti fissi e navigazione interna);
- b) l'effettuazione degli accertamenti specialistici tossicologici finalizzati all'esclusione dell'utilizzo, di lavoratori addetti a mansioni a rischio, di sostanze alcoliche e di sostanze psicotrope, sia in ambito di sorveglianza sanitaria che sul campo (controlli on-site);
- c) la consulenza e la formazione in materia igienico sanitaria, di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, di primo soccorso e BLS, di psicologia dei trasporti, il contributo nei programmi di promozione della salute e la formazione sui rischi anche di natura psicosociale;
- d) le attività in ambito igiene generale e della ristorazione (controlli visivi e analitici su ambienti di preparazione e somministrazione di alimenti, campionamento e analisi su acque destinate al consumo umano, le indagini di igiene industriale per il monitoraggio degli ambienti di lavoro), compatibilmente con la disponibilità delle proprie risorse e la preliminare puntuale prospettazione dell'esigenza del committente previ specifici accordi tecnico-operativi;



- e) le prestazioni del Medico Competente di cui alla vigente normativa in materia della salute e della sicurezza del lavoro (in primis D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

Per il perimetro prestazionale completo si rimanda al Listino/Listino aggiornato di cui all'allegato 1 della presente Convenzione.

### **ARTICOLO 3 - DURATA E CESSAZIONE DELLA CONVENZIONE**

La presente Convenzione ha validità dal 01 gennaio 2026 al 31 dicembre 2028 e contestualmente cesserà la validità della eventuale nomina del Medico competente/Medico competente coordinatore.

Le Parti concordano che dopo tale scadenza, nelle more della stipula della nuova convenzione, la presente si intenderà tacitamente prorogata per ulteriori sei mesi fino al 30 giugno 2029, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi almeno 30 giorni prima della scadenza della Convenzione, PEC to PEC agli indirizzi di seguito indicati:

Per RFI- Direzione Sanità Unità Sanitaria Territoriale Verona PEC: [rft-dsa-dos.uvr@pec.rfi.it](mailto:rft-dsa-dos.uvr@pec.rfi.it)

Per Navigazione Lago d'Iseo s.r.l.: [info@pec.navigazione lagoiseo.it](mailto:info@pec.navigazione lagoiseo.it)

Resta fermo in capo a ciascuna Parte il diritto di esercitare in qualunque momento il recesso dalla presente Convenzione, dandone comunicazione all'altra parte tramite PEC almeno 60 giorni prima della data in cui il recesso avrà effetto. Resta inteso che in tale ipotesi dovrà essere comunque liquidato il corrispettivo delle prestazioni rese e regolarmente eseguite fino alla data di efficacia della Convenzione.

La presente Convenzione può essere risolta di diritto per gravi o ripetute inadempienze contrattuali da parte di uno dei contraenti, previa diffida ad adempire, ai sensi dell'articolo 1454 c.c..

### **ARTICOLO 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

#### **❖ VISITE MEDICHE E VALUTAZIONI PSICOLOGICHE**

Le prestazioni di cui all'art. 2 relative alle visite "su uomo", fatte salve alcune eccezioni tra le quali i controlli on site, saranno prenotate direttamente dalla Navigazione Lago d'Iseo srl: attraverso l'utilizzo del Portale Direzione Sanità per i clienti esterni al Gruppo FSI e, per le società del Gruppo FSI attraverso il sistema Gestione Visite Mediche, ovvero l'applicativo integrato con il sistema di Gruppo RUN con il sistema informatico di Direzione Sanità.



Nel caso di eccezionali esigenze per le quali non possa essere effettuata una visita già prenotata, la visita può essere spostata e riprenotata fino a 24 ore prima la data della visita stessa.

I risultati delle visite saranno resi disponibili sui sistemi informatici, entro 10 giorni lavorativi dalla data dell'esito dell'ultimo accertamento.

I dipendenti delle Società di Gruppo FSI potranno accedere ai risultati degli accertamenti effettuati, tramite l'apposita funzionalità della intranet aziendale, mentre i visitati delle Società esterne al Gruppo FSI, potranno richiedere, senza addebito di oneri aggiuntivi, l'accesso personalizzato al Portale Direzione Sanità, per visualizzare e scaricare i risultati degli accertamenti effettuati.

Tali risultati saranno disponibili per un periodo di 45 giorni dall'emissione dell'esito, periodo oltre il quale il termine potrà essere aggiornato su richiesta, anche su istanza dell'interessato ai fini di una richiesta di accesso agli atti informale.

Qualora un dipendente o un candidato non condivida il giudizio medico-legale e/o psicologico di prima istanza espresso dalle strutture territoriali della Direzione Sanità (UST Unità Sanitaria Territoriale), potrà richiedere una visita di appello da effettuare presso la sede centrale di Direzione Sanità a cura della S.O. Medicina Legale e/o della S.O. Psicologia dei Trasporti. La prenotazione dovrà esser effettuata da Navigazione Lago d'Iseo srl tramite il portale di Direzione Sanità, selezionando la/le Tipologie di Visita ritenuta/e necessaria/e, per l'addebito del costo della prestazione (alla Società o all'interessato), specificando il/i Motivo/i Richiesta propedeutici al rilascio della certificazione specifica della visita richiesta.

Il giorno della visita il ricorrente dovrà presentarsi munito di un valido documento di riconoscimento, della tessera sanitaria e tutta la documentazione necessaria da presentare al Medico e/o allo Psicologo, in originale o in copia conforme all'originale.

Durante la visita il personale sanitario (medico e/o psicologo) potrebbe ritenere opportuno integrare il protocollo diagnostico con ulteriori accertamenti clinico-strumentali. In tal caso, il valore economico della prestazione sarà incrementato del valore dei singoli accertamenti aggiuntivi qualora effettuati a cura della Direzione Sanità e verrà corrisposto secondo le modalità ed i tempi contrattualmente previsti.

Si precisa che nessun accertamento aggiuntivo può essere richiesto al momento della prenotazione oltre alla visita superiore.





## ❖ NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE

La Società che intende avvalersi delle attività di Medico Competente (D.lgs. n. 81/2008 s.m.i. o altra norma in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro), svolte dal personale di RFI-Direzione Sanità, deve contattare - attraverso il Datore di lavoro - il Responsabile UST e, su sua indicazione, nominare il/i Medico/i Competente/i, sottoscrivendo l'atto di nomina fornito dalla UST e inviandolo poi via PEC alla medesima.

L'atto di nomina del Medico Competente, firmato per accettazione, verrà restituito al Datore di Lavoro in forma tracciata dal Responsabile della UST territorialmente competente.

In caso di necessità di sostituzione del Medico Competente, Direzione Sanità si impegna a darne tempestiva comunicazione al Datore di Lavoro per gli adempimenti previsti dalla legge a suo carico.

Ove necessaria in base alle previsioni di legge la nomina del Medico Competente Coordinatore, il Datore di lavoro provvederà a richiederne formalmente (via PEC) l'individuazione al Responsabile della struttura Medicina del Lavoro e Tutela Ambientale di Direzione Sanità, ai fini del successivo atto di nomina utilizzando il format in uso presso Direzione Sanità. La nomina del Medico Competente Coordinatore firmata per accettazione verrà restituita al Datore di Lavoro in forma tracciata dal Responsabile della UST territorialmente competente.

Entro il 31 ottobre di ogni anno, Navigazione Lago d'Iseo srl. si impegna a comunicare i dati aziendali necessari al/ai Medico/i competente/i per la corretta compilazione dell'allegato 3B ai sensi dell'articolo 2 c. 1, lettera t), del D.Lgs. n.81/2008, attraverso i Datori di Lavoro di ciascuna Unità Produttiva. La comunicazione deve avvenire utilizzando il format in uso presso Direzione Sanità che verrà trasmesso dal Medico Competente all'occorrenza.

I dati comunicati al singolo Medico Competente al 31 ottobre concorrono alla consuntivazione del "n. totale lavoratori occupati al 31/12", ancorché non ancora maturati, e verranno presi a riferimento per la corretta fatturazione delle prestazioni del Medico Competente Coordinatore svolte nell'anno, di cui alla voce LA36 del Listino/Listino Aggiornato.

## ❖ SORVEGLIANZA SANITARIA





La sorveglianza sanitaria, comprendente tutti gli accertamenti specialistico-strumentali dei protocolli sanitari stabiliti dal Medico Competente, e verrà effettuata sulla scorta dei dati trasmessi, caso per caso, con la scheda dei dati occupazionali di cui all'allegato 3A del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. debitamente compilata in ogni sua parte, firmata a cura del Datore di Lavoro o da suo delegato ed inviata dallo stesso a mezzo mail alla casella di posta elettronica della UST territorialmente competente. Per i Clienti delle Società del Gruppo FSI, tale modalità è valida nelle more dell'implementazione informatica di RUN, in analogia con quanto già in essere sul Portale di Direzione Sanità.

Nel transitorio, i gestori delle attività amministrative di supporto della UST territorialmente competente provvederanno a creare apposita cartella su One Drive per archiviare tale documentazione ad uso del Medico Competente in sede di visita, in occasione della quale inserirà la scheda dati occupazionali nella cartella sanitaria e di rischio del lavoratore. Il Medico Competente, al termine dell'upload, anche al fine di dare evidenza del personale effettivamente assente alla visita medica, cancellerà i file delle schede dei dati occupazionali dalla cartella creata dai gestori delle attività amministrative di supporto.

#### **❖ GESTIONE DELLE CARTELLE SANITARIE E DI RISCHIO**

Rispetto a tale ambito di attività è necessario fare riferimento a quanto previsto dal T.U. Sicurezza, in particolare alle regole dettate dall'art. 25 in materia di "Obblighi del medico competente".

Ai sensi della disposizione citata, il Medico Competente «istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente». La norma prosegue poi prevedendo due diverse ipotesi:

- 1) Il Medico Competente, alla cessazione dell'incarico, è tenuto a consegnare al datore di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice Privacy e con salvaguardia del segreto professionale;
- 2) Il Medico Competente, alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore, è tenuto a consegnare a quest'ultimo la copia della cartella sanitaria e di rischio (con le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima), mentre l'originale della cartella sanitaria e di rischio deve essere conservata da parte del datore di lavoro per almeno dieci



anni, nel rispetto di quanto previsto dal Codice Privacy e fatto salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del T.U. Sicurezza (es. esposizione ad amianto, cancerogeni e mutageni).

Sulla base del dettato normativo, emerge dunque che il medico del lavoro non è sottoposto ad alcun obbligo di conservazione delle cartelle sanitarie e di rischio oltre la durata del suo incarico e quella del rapporto di lavoro del lavoratore, dovendo in entrambi i casi, e dunque alla cessazione del proprio incarico o del rapporto di lavoro, consegnare gli originali al datore di lavoro. Quest'ultimo risulta, pertanto, l'unico soggetto obbligato alla conservazione degli originali delle cartelle sanitarie e di rischio dei propri lavoratori successivamente alla fine del rapporto lavorativo per un arco temporale minimo pari a dieci anni.

Per quanto riguarda le cartelle sanitarie e di rischio detenute da RFI-Direzione Sanità che fanno riferimento a incarichi di affidamento dell'attività di Medico Competente per qualunque ragione cessati, si procede con la restituzione della documentazione sanitaria ai datori di lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice Privacy e con salvaguardia del segreto professionale.

Per quanto riguarda le cartelle sanitarie e di rischio detenute da RFI-Direzione Sanità che fanno riferimento a lavoratori cessati, verificata la consegna della copia della cartella al lavoratore, si procede come segue:

- a) in caso di lavoratori cessati da più di dieci anni (o del diverso termine previsto dal T.U. Sicurezza), comunicare ai rispettivi datori di lavoro che il suddetto termine è spirato e che, a scelta dei datori di lavoro, gli originali delle cartelle verranno restituite o eliminate dalla Società;
- b) avuto riguardo ai lavoratori cessati da meno di dieci anni (o del diverso termine previsto dal T.U. Sicurezza), procedere alla restituzione della documentazione sanitaria ai rispettivi datori di lavoro.

#### ***CONSERVAZIONE DELLE CARTELLE SANITARIE E DI RISCHIO IN CORSO DI RAPPORTO DI LAVORO***

Il Medico Competente di Direzione Sanità conserva le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori in forza a Navigazione Lago d'Iseo srl. per la durata della Convenzione, con salvaguardia del segreto professionale, di norma presso Direzione Sanità.



## ***GESTIONE DELLE CARTELLE SANITARIE E DI RISCHIO ALLA CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO***

In caso di cessazione del rapporto di lavoro (a qualsiasi titolo) in corso di esecuzione della Convenzione, il Medico Competente dovrà consegnare le cartelle sanitarie e di rischio (copia al lavoratore e originale al Datore di Lavoro), come segue.

Al lavoratore, la consegna della copia avviene:

- nei soli casi previsti dalla normativa vigente a seguito della “Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro” (art. 41, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 81/2008);
- nei restanti casi, a seguito di un “colloquio di fine rapporto” (art. 25, comma 1, lett. e) D. Lgs. 81/08), ivi compresi, dunque, gli aspetti di carattere informativo, oltre alla mera consegna della cartella. Nel caso in cui il lavoratore non si presenti presso la sede di Direzione Sanità per ritirare la copia della cartella, Navigazione Lago d'Iseo srl. si impegna ad attivarsi per favorire la consegna in parola al lavoratore.

Resta inteso che la cartella informatizzata è resa di volta in volta disponibile al lavoratore, nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria.

Al Datore di Lavoro, la restituzione dell'originale avviene, nel rispetto delle norme vigenti in materia di data protection e delle procedure aziendali in vigore.

Al fine di garantire il corretto processo di gestione delle cartelle sanitarie e di rischio, la Navigazione Lago d'Iseo srl. si impegna a fornire tempestiva e dettagliata comunicazione al/ai Medici Competenti di Direzione Sanità, della cessazione del rapporto di lavoro del proprio personale.

## ***TRASFERIMENTO DELLE CARTELLE AD ALTRO MEDICO SUBENTRANTE ESTERNO A DIREZIONE SANITA'***

In caso di subentro di Medico Competente esterno a Direzione Sanità, il Datore di Lavoro può chiedere a Direzione Sanità, di trasferire gli originali delle cartelle sanitarie e di rischio direttamente al medesimo.

In tal caso il Datore di Lavoro dovrà inviare una richiesta formale alla PEC della UST territorialmente competente, indicando i riferimenti e i contatti del nuovo Medico Competente subentrante, per il trasferimento in modalità sicura.

Il corrispettivo relativo al servizio di trasferimento della cartella sanitaria e di rischio ad altro Medico esterno a Direzione Sanità è stabilito nel Listino/Listino aggiornato.



Resta inteso che il trasferimento della cartella sanitaria e di rischio ad altro Medico esterno, manleva RFI-Direzione Sanità da ogni responsabilità.

***TRASFERIMENTO DELLE CARTELLE AD ALTRO MEDICO SUBENTRANTE DI DIREZIONE SANITA'***

Nel caso in cui un lavoratore cessi di prestare la propria opera in una Unità Produttiva (UP) per trasferimento ad altra UP con altro Datore di Lavoro della medesima Società o di Società che ha in essere medesima Convenzione con Direzione Sanità, la cartella sanitaria e di rischio, sarà direttamente resa disponibile al nuovo Medico Competente nominato ai sensi della presente Convenzione.

***MONITORAGGIO***

Ai fini del monitoraggio della corretta gestione delle cartelle sanitarie e di rischio i Datori di Lavoro, si impegnano a comunicare a giugno e a dicembre di ogni anno alla PEC della sede UST competente per territorio l'elenco dei lavoratori cessati dal servizio.

***DIGITALIZZAZIONE DELLE CARTELLE SANITARIE E DI RISCHIO***

Direzione Sanità offre un servizio di digitalizzazione della cartella sanitaria e di rischio cartacea, che, secondo quanto previsto dalle regole AGID, garantisce valenza giuridica al documento digitalizzato, ovvero, non nativo digitale, ma scansionato e firmato digitalmente dal medico, che assume valore di copia conforme all'originale.

***❖ VALUTAZIONE DEI RISCHI***

Ai fini della valutazione dei rischi e per l'adempimento delle norme di settore, i Datori di Lavoro della Società si impegnano a trasmettere tempestivamente a mezzo PEC o, comunque, in forma tracciata al Medico Competente di Direzione Sanità ogni elemento documentale utile a consentirgli di espletare le proprie funzioni di collaborazione ai fini della valutazione dei rischi.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) sarà trasmesso dal Datore di Lavoro allo stesso Medico Competente ed al Medico Competente Coordinatore, ove nominato, a mezzo PEC o, comunque, in forma tracciata per le valutazioni di competenza. Il Datore di Lavoro è tenuto ad assicurare al Medico competente, ai sensi dell'art. 39 comma 4 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.



Il Datore di Lavoro si impegna a promuovere il coordinamento e la cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi connessi alle attività erogate da Direzione Sanità ed a far accompagnare il Medico Competente o altro personale di Direzione Sanità, in occasione delle visite presso propri impianti, dal Responsabile e/o da un Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, che saranno anche tenuti a comunicare al Medico Competente i rischi dovuti alle interferenze indicate nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi dell'impianto stesso e fornire eventuali DPI integrativi della dotazione personale.

#### **❖ PRESTAZIONI DI IGIENE GENERALE E DELLA RISTORAZIONE SU ALIMENTI ED ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, INDAGINI DI IGIENE INDUSTRIALE**

Le prestazioni sanitarie su ambiente ovvero le indagini di igiene generale e della ristorazione su alimenti ed acque destinate al consumo umano, le indagini di igiene industriale per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, vengono richieste dalla Navigazione Lago d'Iseo srl. alle UST competenti di Direzione Sanità, nei tempi utili per garantire l'ottimale gestione del relativo cronoprogramma operativo della sede di Direzione Sanità. Tale richiesta deve inoltre contenere le informazioni puntuali sulla quantità, tipologia delle prestazioni, sede e tempi di effettuazione, e considerare eventuali attività di coordinamento ai fini della sicurezza e supporto tecnico-logistico necessario.

#### **❖ FORMAZIONE**

Per la richiesta dei corsi inclusi nell'offerta formativa di Direzione Sanità di cui al Listino Aggiornato, in materia di igienico sanitaria, di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, primo soccorso e BLS nonch  di psicologia dei trasporti, ad esempio sui rischi psicosociali, la Societ  potr  rivolgersi alla competente struttura di Direzione Sanità per acquisire il calendario dei corsi e la disponibilit  di posti per ciascuna edizione, concordando con la stessa tutti gli aspetti logistici e tecnico organizzativi necessari alla partecipazione del proprio personale.

La Societ  potr  formulare richieste di formazione specifica o personalizzata nei settori della Medicina del Lavoro e della Psicologia dei Trasporti, che la Direzione Sanità valuter  in relazione alle proprie disponibilit  tecnico-organizzative e, ove ritenuto opportuno, potr  pianificare e calendarizzare di comune accordo con la Societ  stessa.

#### **ARTICOLO 5 – NATURA DELLE PRESTAZIONI E RESPONSABILITA'**



Le visite mediche erogate da RFI S.p.a. – Direzione Sanità costituiscono attività tecnico-specialistiche svolte in conformità alla normativa vigente e finalizzate esclusivamente alla certificazione dell'idoneità psicofisica del personale interessato. I giudizi espressi hanno valore unicamente sanitario e, pertanto, non possono in alcun modo essere interpretati quali indicazioni, valutazioni, raccomandazioni o determinazioni attinenti all'impiego del personale interessato, alla gestione del rapporto di lavoro ovvero all'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari.

Ogni decisione concernente l'instaurazione, la prosecuzione, la sospensione o la cessazione del rapporto di lavoro, nonché l'adozione dei provvedimenti connessi o conseguenti ai suddetti giudizi, rimane di esclusiva competenza e responsabilità del Datore di Lavoro, il quale, preso atto di quanto sopra, rinuncia a qualsivoglia azione, rivendicazione o pretesa, anche di natura risarcitoria, nei confronti di RFI – Direzione Sanità, comunque connessa o derivante da scelte, determinazioni o atti gestionali che rimangono di sua esclusiva competenza.

Qualora in occasione della visita medica il soggetto che vi si sottopone, nel contesto di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R.445/2000, renda dichiarazioni non conformi al vero assume in capo a sé la responsabilità civile e penale con le conseguenti sanzioni previste in materia di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi ai sensi dell'articolo 76 del Decreto anzidetto, potendo incorrere altresì nella decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito a provvedimenti emessi sulla base di dichiarazioni non veritiere. In tali circostanze il Medico Visitatore sarà tenuto ad informare la S.O. Normativa Sanitaria e Compliance di Direzione Sanità che trasferirà l'informativa al Dirigente Responsabile della risorsa che ha reso la suddetta dichiarazione mendace o, in caso di visita medica propedeutica all'assunzione, alla Direzione Risorse Umane [oppure in alternativa] alla struttura che ha effettuato la richiesta di visita per le valutazioni e gli adempimenti del caso

## **ARTICOLO 6 – REFERENTI CONTRATTUALI**

Ciascuna Parte designa, in qualità di Referente Contrattuale, i soggetti di seguito indicati:

RFI – Direzione Sanità: Responsabile pro-tempore Unità Sanitaria Territoriale Verona,  
mail: [ustverona@rfi.it](mailto:ustverona@rfi.it)

Navigazione Lago d'Iseo srl, mail: [info@navigazione lagoiseo.it](mailto:info@navigazione lagoiseo.it)

Resta convenuto che ogni variazione riguardante i soggetti di cui sopra, che dovesse intervenire nel corso di esecuzione della Convenzione, sarà tempestivamente comunicata



all'altra Parte con PEC da far pervenire entro e non oltre 15 (quindici) giorni da detta variazione.

## **ARTICOLO 7 - CONDIZIONI ECONOMICHE**

Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto della Convenzione, saranno versati da Navigazione Lago d'Iseo srl a RFI - Direzione Sanità, per il periodo di validità contrattuale, i corrispettivi indicati nell'allegato Listino, fermo quanto appresso stabilito.

Navigazione Lago d'Iseo srl prende atto ed accetta che, nel corso dell'esecuzione della Convenzione, il Listino potrà subire aggiornamenti, in conseguenza, tra l'altro, di modifiche nel contenuto delle prestazioni imposte da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da sopravvenuti provvedimenti di Autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti. I suddetti aggiornamenti, unitamente al Listino adeguato per effetto degli stessi ("Listino Aggiornato") saranno comunicati al referente contrattuale all'indirizzo di cui al precedente art. 5, commi 1 e 2. Dalla ricezione della predetta comunicazione, il Listino Aggiornato sarà da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto, in sostituzione del previgente e, per l'effetto, alle prestazioni rese da Direzione Sanità saranno applicati i corrispettivi dallo stesso previsti.

Le Parti convengono, inoltre, che, fermo quanto sopra, a partire dal mese di gennaio 2026, i prezzi indicati nel Listino o nel Listino Aggiornato saranno incrementati annualmente nella misura del 100% della variazione in aumento dell'indice ISTAT (FOI) per i prezzi al consumo rilevato nel mese di dicembre di ciascun anno (primo periodo di rilevazione dicembre 2025 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, sino al termine di validità del presente atto, 31 dicembre 2028, ovvero fino al termine successivo in caso di proroga ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 3).

Resta inteso che le variazioni dell'indice ISTAT (FOI) di cui sopra assumeranno rilievo, ai fini della fissazione dei prezzi, solo ove siano in aumento.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 60 Dlgs 36/2023, ove applicabile.

Si precisa che per ogni prestazione effettuata in ambito medicina legale e in ambito medicina del lavoro verrà addebitato il costo della gestione amministrativa della pratica previsto nel listino. Nel caso in cui la stessa persona venga visitata nella stessa giornata sia per l'area Lavoro che per l'area Legale, il costo della gestione amministrativa della pratica verrà calcolato al 50% per ciascuna area, così come in caso di multi-visita per la stessa area verrà addebitato una sola volta.





In caso di multi-visita e/o multi-rischi, il costo delle varie tipologie di visita richieste verrà calcolato secondo il seguente criterio:

- Separazione netta tra le prestazioni di medicina legale e medicina del lavoro. Vale a dire che le prestazioni delle due aree si sommano sempre.
- Per l'area di medicina legale, si specifica che, per ogni tipologia di visita per le quali siano espressamente richiesti giudizi medici (motivi richiesta) superiori all'unità, il costo previsto nel Listino/Listino Aggiornato, relativo alla tipologia di visita con valore economico più elevato, verrà incrementato di € 61,92 (sessantuno/92) per ogni giudizio aggiuntivo richiesto ed espresso dal medico visitatore.
- Per l'area di medicina del lavoro, vengono individuate (contabilmente) 3 categorie di rischio: VDT, Alcol+Stup, altri rischi. In caso di multi-rischi sono state individuate le seguenti combinazioni possibili:
  1. se i rischi sono tutti della categoria "altri rischi", il costo è di € 281,18 indipendentemente dal numero di rischi trattati;
  2. se esiste abbinamento di uno o più rischi della categoria "altri rischi" con VDT e/o Alcol+Stup, allora il costo sarà di € 281,18 (costo di un rischio della categoria "altri rischi") cui aggiungere il costo di VDT e Alcol+Stup al netto del costo della visita del medico competente (a titolo di esempio, nel caso si facciano tutte e tre le tipologie di visita:  $€ 281,18 + 153,37 + 332,31 - 102,25 - 102,25 = € 562,36$ ).

In occasione dell'applicazione del disposto della Conferenza Unificata Stato-Regioni in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza, per le procedure diagnostico – accertative di secondo livello, che seguono l'iter procedurale SERD, i costi saranno sostenuti da Navigazione Lago d'Iseo srl in qualità di datore di lavoro, in linea con le norme di settore. Nel caso in cui, in via eccezionale, tali costi fossero sostenuti da RFI – Direzione Sanità, verranno riaddebitati a Navigazione Lago d'Iseo srl in sede di fatturazione con voce distinta e con report in forma anonima.

L'importo complessivo della presente Convenzione è pari a € 39.975,00 (trentanovemilatrecentosettantacinque/00).

Il corrispettivo s'intende comprensivo e compensativo di ogni e qualsiasi onere connesso all'espletamento dell'incarico, all'impiego di personale (assicurazioni, infortuni, e tutti gli altri oneri previsti da leggi, regolamenti o contratti), IVA esclusa.



La presente Convenzione, comunque, non vincola in alcun modo Navigazione Lago d'Iseo srl ad assicurare un numero minimo di richieste di prestazioni sanitarie.

## **ARTICOLO 8 - MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE**

RFI-Direzione Sanità provvederà all'emissione della fattura a prestazione regolarmente resa e con cadenza mensile.

Ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 205/2017 e dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 30.04.2018, la fatturazione avverrà attraverso l'utilizzo del formato XML e sarà trasmessa tramite SdI (Sistema di Interscambio).

A tal fine, Navigazione Lago d'Iseo srl dichiara che il proprio Codice Destinatario di riferimento è il n. UF4XPD ovvero la seguente PEC di destinazione: [info@pec.navigazione lagoiseo.it](mailto:info@pec.navigazione lagoiseo.it)

Sul Portale di Direzione Sanità sarà disponibile una nota contabile relativa alle prestazioni rese a ciascun dipendente e fatturate.

Il pagamento dei corrispettivi relativi a tutte le prestazioni fatturate dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Navigazione Lago d'Iseo srl] si impegna ad inviare all'indirizzo mail [a.trotti@rfi.it](mailto:a.trotti@rfi.it) una copia del bonifico del pagamento effettuato con il dettaglio delle fatture per il loro pareggio.

È data facoltà alle Parti di valutare un'eventuale compensazione finanziaria dei debiti/crediti delle reciproche partite attive/passive laddove presenti.

Inoltre Navigazione Lago d'Iseo srl prende atto ed accetta incondizionatamente che, nel caso in cui non rispetti il termine di pagamento indicato in fattura, RFI-Direzione Sanità avrà la facoltà di interrompere, previo invio di formale diffida ad adempiere, la possibilità di prenotare ulteriori prestazioni sanitarie.

## **ARTICOLO 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

RFI-Direzione Sanità comunica che il conto corrente dedicato agli incassi è il Banco Posta Codice IBAN: IT 93 I 076010 3200000026846873 idoneo a consentire la piena "tracciabilità" delle operazioni ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 legge 13.08.2010 n° 136, modificata dal Decreto-legge 12.11.2010 n° 187 convertito nella legge 17.12.2010 n° 217. Inoltre RFI - Direzione Sanità si impegna a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sullo stesso, almeno 10 giorni prima dell'inizio delle



prestazioni e comunque entro e non oltre i termini previsti dall' art. 3 della L. 136/2010 s.m.i..

RFI–Direzione Sanità comunicherà per iscritto alla Società ogni modifica relativa ai suddetti dati.

RFI–Direzione Sanità assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i..

In ragione di quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., costituisce causa di risoluzione della Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., anche il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) comunicato da Navigazione Lago d'Iseo srl è B997826CB5.

#### **ARTICOLO 10 - CESSIONE DEI CREDITI**

I crediti derivanti dalla Convenzione possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione ("Cessione") a favore di Fercredit Servizi Finanziari S.p.A. - società del Gruppo FS Italiane.

In ogni caso, la Navigazione Lago d'Iseo srl potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base alla Convenzione.

#### **ARTICOLO 11 - TITOLARITA' AUTONOMA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'esecuzione del presente Contratto comporta il trattamento di dati personali in maniera autonoma da parte di RFI S.p.a. - Direzione Sanità e Navigazione Lago d'Iseo srl che si configurano pertanto come Titolari autonomi dei trattamenti effettuati, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento UE 2016/679 sia nei confronti dell'altro Titolare che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ai fini della corretta gestione del trattamento.

In particolare, le Parti si impegnano:

- ad una verifica puntuale di conformità del trattamento effettuato per l'esecuzione del Contratto alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali;



- alla cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del Regolamento UE 2016/679 ovvero di richieste delle Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte;
- ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esse trattati per le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- ad informarsi reciprocamente rispetto ad ogni potenziale violazione di dati personali (personal data breach) che possa in qualsiasi modo interessare l'altra Parte, procedendo senza ritardo alla notifica della violazione di dati personali all'Autorità di Controllo, nei casi in cui tale notifica sia dovuta dal Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento UE 2016/679.

## **ARTICOLO 12– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse all'affidamento e all'esecuzione della Convenzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) in particolare con riferimento ai principi di liceità, necessità, minimizzazione e limitazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) ad essa ascrivibili.

Nell'ambito delle attività connesse all'affidamento e all'esecuzione della presente Convenzione, le Parti prendono atto e concordano che tratteranno i dati personali relativi a qualsiasi persona fisica che agisca per loro conto (dipendenti e/o Terze Parti delle Società), in conformità con la relativa informativa sul trattamento dei dati personali resa e disponibile attraverso i rispettivi canali aziendali. Il predetto obbligo di informativa verso le Terze Parti viene assolto da RFI S.p.A. - Direzione Sanità mediante pubblicazione nella sezione "Protezione Dati Personali" del sito istituzionale [www.rfi.it](http://www.rfi.it) e Navigazione Lago d'Iseo srl mediante informativa pubblicata su portale aziendale.

Dichiarano, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o Terze Parti ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.



### **ARTICOLO 13– DOMICILIO E FORO COMPETENTE**

Agli effetti giudiziali e fiscali RFI - Direzione Sanità dichiara il proprio domicilio in Roma, Piazza della Croce Rossa 1 - Partita IVA n. 01008081000 – Codice Fiscale n.01585570581.

Navigazione Lago d'Iseo srl dichiara il proprio domicilio in Costa Volpino (BG), Via Nazionale N. 16, CAP 24062, Partita IVA n. 03000970164, Codice Fiscale n. 03000970164.

Resta stabilito tra le Parti che per eventuali controversie dipendenti dall'esecuzione del presente Accordo la competenza giudiziaria è, in via esclusiva, quella del Foro di Roma.

### **ARTICOLO 14 - SPESE DI STIPULA E REGISTRAZIONE**

La presente convenzione è soggetta a registrazione e ad imposta di bollo solo in caso d'uso, nelle ipotesi previste dalla normativa vigente.

Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni dei corrispettivi pattuiti.

### **ARTICOLO 15 – CLAUSOLA DI INTEGRITA'**

RFI-Direzione Sanità gestisce i rapporti e gli affari, riferendosi ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo FS ("Codice Etico"), nella Policy Anti-Corruption del Gruppo FS ("Policy Anti-Corruption"), nel proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001 ("Modello 231") e negli strumenti di compliance antitrust che costituiscono parte integrante del Programma di Compliance Antitrust del Gruppo FS ("Programma di Compliance Antitrust").

Navigazione Lago d'Iseo srl dichiara e garantisce di aver preso visione (i) del Codice Etico (ii) della Policy Anti-Corruption; (iii) del Modello 231 e (iv) degli strumenti di compliance antitrust che costituiscono parte integrante del Programma di Compliance Antitrust, e di aver ben compresi i principi, i contenuti e le finalità dei sopra citati documenti, pubblicati sul sito web istituzionale di RFI e/o di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e che possono essere scaricati e stampati e di cui Navigazione Lago d'Iseo srl potrà chiedere in ogni momento copia cartacea.

Navigazione Lago d'Iseo srl si impegna al rispetto dei principi e delle previsioni contenuti nei documenti di cui al precedente paragrafo sia nello svolgimento della propria attività sia nella gestione dei rapporti con terzi, assicurando che questi ultimi si informino a principi equivalenti a quelli adottati da RFI.



Navigazione Lago d'Iseo srl prende atto che le segnalazioni di informazioni sulle violazioni, aventi ad oggetto fatti riferibili a persone del Gruppo FS o a terzi che intrattengono rapporti di lavoro, di collaborazione o d'affari con il Gruppo FS, che possono integrare:

- violazioni del Modello 231 e delle procedure che ne costituiscono attuazione e/o della Policy Anti-Corruption e del Modello di Gestione Anti-Corruption, e/o del Codice Etico, e/o in ogni caso idonee ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine o reputazionale, al Gruppo FS;
  - illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  - condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;
  - violazioni del diritto dell'Unione Europea richiamate dal d.lgs. n. 24/2023 e s.m.i.;
- possono essere effettuate tramite i canali disponibili sul sito web istituzionale di RFI.

La violazione da parte di Navigazione Lago d'Iseo srl di uno qualsiasi dei principi e delle previsioni contenuti nel Codice Etico e/o nella Policy Anti-Corruption del Gruppo FS e/o nel Modello 231 di RFI e/o nel Programma di Compliance Antitrust, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo configurano un'ipotesi di risoluzione di diritto del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

## **ARTICOLO 16 – SICUREZZA INFORMATICA**

Le Parti garantiscono, ognuno per la propria competenza, la sicurezza del sistema informatico utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione concernente all'oggetto dell'Accordo

A tal fine, le Parti si obbligano a:

- a) Rispettare la normativa vigente in materia di cybersecurity (eg. NIS2 e decreti attuativi, legge 90/2024, disposizioni in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ecc.), nonché qualsiasi altra normativa pertinente, adeguando le proprie metodologie operative e procedure alle raccomandazioni di standard internazionali riconosciuti nel settore della sicurezza delle informazioni, per l'intera durata dell'Accordo e per tutti le Società/attori coinvolti nello stesso;
- b) Per Navigazione Lago d'Iseo srl segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico contattando il numero 0644106577, o scrivendo all'indirizzo mail [cyberincident@rfi.it](mailto:cyberincident@rfi.it).



- c) Per RFI, segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico contattando il numero (035971483) o scrivendo all'indirizzo mail ([info@navigazioneelagoiseo.it](mailto:info@navigazioneelagoiseo.it)).

In caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, le parti avranno la facoltà di poter intraprendere tutte le azioni legali volte a tutelare i propri interessi e, indipendentemente dall'esercizio di tale facoltà, il diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento.

#### **ARTICOLO 17 – AGEVOLAZIONI**

Poiché RFI-Direzione Sanità, nell'ambito delle attività di medicina legale, effettua le visite mediche per il rinnovo o il conseguimento delle patenti ad uso privato, in virtù di quanto previsto dall'art. 119 del D. Lgs. n. 285/1992 s.m.i., e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 settembre 2024, n. 133 "Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto" rientra nella Convenzione l'effettuazione delle predette visite mediche in favore dei dipendenti di Navigazione Lago d'Iseo srl e dei loro familiari a tariffe agevolate fino alla scadenza contrattuale e dell'eventuale proroga. I dettagli sulle certificazioni, la documentazione necessaria per il loro rilascio e le tariffe sono meglio esplicitati sul sito [www.rfi.it](http://www.rfi.it).

Allegato 1 – Listino/Listino Aggiornato

\*\*\*

Qualora concordiate con la nostra proposta, ai fini del perfezionamento della convezione, Vi preghiamo di farci pervenire su carta intestata la Vostra accettazione, sottoscritta in modalità elettronica, a norma di legge, piena e incondizionata dal Vostro Legale Rappresentante o da altro soggetto munito di apposita procura, unitamente ad un documento d'identità di quest'ultimo.

In tal forma sarà perfezionato il contratto tra le Parti.

Si prega di inoltrare l'accettazione di cui sopra a:

Rete Ferroviaria Italiana SpA

Direzione Sanità

Direzione Operativa Sanità

Unità Sanitaria Territoriale Verona

Piazzale XXV Aprile 6

CAP 37138 Verona

PEC: [rfi-dsa-dos.uvr@pec.rfi.it](mailto:rfi-dsa-dos.uvr@pec.rfi.it)

Cordiali saluti.

Firma digitale